

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 191 DEL 14/02/2023

Proposta di determina Nr. 219 del 14/02/2023

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA.
APERTURA DI UNA ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI GHIAIA SU AREA IN LOCALITÀ FARAONE. DITTA: FERRETTI S.R.L. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. PARERE RESO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 17508 del 17/01/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 18/01/2023 al n. 1302, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio valutazioni ambientali, con allegata la documentazione riguardante l'apertura di una cava di ghiaia in località Faraone del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che la Ditta Ferretti s.r.l. ha progettato l'apertura di una cava di ghiaia, sita in C.da Faraone in Comune di S.Egidio alla V. (TE) su un'area di proprietà che comprende le particelle catastali n° 453 -452 -454 -455 -456 -457 -458 -459 -460 -461 -462 -463-191-192-193-194-195-196-108-183-184 del Foglio di mappa n° 7. L'intervento consiste nel prelievo di materiale alluvionale, senza interferire nè con l'idrografia superficiale, sia principale che di ordine inferiore, né con la circolazione idrica sotterranea, eliminando la pericolosità morfologica legata alla acclività della fascia di scarpata, che viene ridotta per consentire il recupero a scopo agricolo, considerata la destinazione preferibile. Al termine della coltivazione di ciascuno dei tre lotti successivi, sovrapposti, che avverrà per strati orizzontali, si procederà al ripristino ambientale mediante il totale recupero a fini agricoli delle superfici di neoformazione. La superficie utile alla coltivazione è di 19.540 mq. mentre l'area di proprietà, quale somma delle superfici di ciascuna particella catastale, è di 45.208 mq. Il volume totale di materiale mobilizzato sarà di circa 330.000 mc. Lo sfruttamento avverrà per un periodo previsto di 4 anni (cui sommare il quinto anno per il completamento del ripristino ambientale);

CONSIDERATO che l'area è sita in una zona non urbanizzata, in un esteso contesto agricolo al quale sarà restituita l'area al termine della coltivazione. L'area è morfologicamente caratterizzata dalla presenza di tre fasce nettamente distinte :

1. una prima fascia sommitale, estesamente pianeggiante, dove si sviluppano tutte le attività sociali ed economiche;
2. una seconda fascia di discreta acclività, corrispondente alla scarpata di raccordo con la piana del fondovalle del Fosso Seco, dove sono assenti attività antropiche;
3. una terza fascia, pianeggiante, corrispondente al fondovalle del Fosso Ceco, completamente esterna all'area d'intervento, sede di rare e modeste attività agricole, generalmente lasciata a pascolo;

VERIFICATO che per il P.T.C.P. della Provincia di Teramo l'area sommitale è classificata "zona agricola" (art. 24) mentre l'area della scarpata e del fondovalle ricadono all'interno delle seguenti perimetrazioni:

- **aree ed oggetti di interesse bio-ecologico** (Art. 5): comma 3 *"Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa."* e comma 7 *"In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena.....Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati:*

- ... interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia peri-fluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri;

- ...

- interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque, difese trasversali a quelle spondali; ..."

- **corridoi biologici e paesaggistici degli ambienti fluviali** (Art. 14): al comma 1 *"Sono così individuati gli ambiti relativi a specifiche previsioni di progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione di ambienti fluviali e perfluviali, a cui attribuire la funzione di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi montani e collinari interni ed ecosistemi costieri, attraversando le aree urbane e periurbane in cui il rapporto con il fiume presenta segni di crisi."* al comma 2 *"Le finalità di cui al precedente comma saranno attuate mediante Piani guida d'area a matrice ambientale promossi dalla Provincia e/o da Comuni in forma associata che ne precisino l'effettivo perimetro, le*

norme d'uso e di intervento.” e al comma 3 “In attesa della redazione e approvazione di Piani guida d'area a matrice ambientale, ..., i singoli comuni, in sede di formazione e/o di adeguamento dei propri strumenti urbanistici dovranno valutare che le previsioni in essi contenute ... concorrano al soddisfacimento dei seguenti criteri:

- mantenimento delle attività agricole esistenti e salvaguardia delle aree naturali e della vegetazione autoctona;
- connessione e collegamento attraverso percorsi di tipo ciclopedonale con gli abitati di riferimento;
- ubicazione di eventuali attrezzature sportive a ridosso degli insediamenti esistenti (anche produttivi) limitando la realizzazione di nuove strade e la realizzazione di aree estese destinate a parcheggio;
- valorizzare gli aspetti e gli elementi dell'assetto storico del territorio aperto, come fossi, manufatti in genere, filari di alberi, alberi monumentali isolati o specifiche associazioni vegetali”;

CONSIDERATO, altresì, che nel Piano Regolatore Comunale l'area pianeggiante sommitale ricade in Zona E1 Agricola (Art. 80 delle NTA) mentre la fascia della scarpata ricade negli “Ambiti fluviali e della vegetazione ripariale” normati dall' Art. 85 delle N.T.A. che al comma 5 dispone: “La sottozona E5.1 comprende anche aree sottoposte a vincoli che trovano specifici riferimenti procedurali, normativi e di indirizzo che si sovrappongono alle specifiche zonizzazioni di PRE Pertanto l'attuazione delle trasformazioni previste dalle norme di zona è sempre subordinata, nelle quantità e nelle modalità, al rispetto di tali norme (PTP; PPR; Legge “Galasso”; ecc.)” come già in altre norme sopra riportate. Inoltre al Comma 6 prevede: “Per i corsi d'acqua di servizio dell'appoderamento agricolo e di deflusso delle acque meteoriche è vietata qualsiasi opera edilizia all'interno di una fascia di m. 10 su entrambe le sponde.” Il limite dell'area di intervento è posto ad oltre m. 50 dalla sponda sinistra del Fosso Ceco, per cui la cava è esterna a questa fascia di vincolo;

VERIFICATO che l'area d'intervento è esterna alle aree individuate nella Rete Ecologica Provinciale (core areas; rete primaria; rete secondaria; buffer zones);

SOTTOLINEATO che, nel paragrafo denominato “Chiarimenti in merito al Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)” del documento denominato “Verifica di compatibilità ambientale” allegato alla pratica, sulle relazioni tra l'intervento estrattivo progettato ed il Piano Territoriale Provinciale si sottolinea che le modalità d'intervento che si propongono tengono in conto anche la salvaguardia delle risorse ed i valori biologici, ambientali e paesaggistici, in quanto:

- si interviene su un'area già sottoposta a pressione antropica per le attività, sia agricole che produttive, che vi si svolgono nella piana tra il Fiume Salinello ed il Torrente Vibrata sia per l'antropizzazione, con l'urbanizzazione diffusa e l'abitato di Faraone;
- non si coinvolge, con l'attività estrattiva, il fondovalle del Fosso Ceco, conservando intatta una fascia di 50 metri dal limite demaniale, ovvero lasciandone inalterato il valore biologico, ambientale e paesaggistico;
- non si altera lo skyline esistente, sviluppandosi l'attività interamente al di sotto dell'orizzonte visivo da tutti i punti di intervisibilità analizzati, quindi completamente nascosto alla vista;
- si migliorano le condizioni di assetto del territorio al termine del ripristino ambientale.

Inoltre, nelle more dei Piani guida d'area a matrice ambientale promossi dalla Provincia e/o da Comuni, l'intervento prevede una fascia di rispetto di 50 metri dal limite demaniale, conservando in tal modo intatto il corridoio costituito dal fondovalle, fino a circa 4/5 metri sopra l'alveo di piena per la salvaguardia delle valenze ecologiche, biologiche e faunistiche, di rispetto venatorio, nella fascia perifluviale. Pertanto, l'attività estrattiva costituisce un intervento che conserva l'attuale carattere strutturale naturale, non alterando il succedersi degli elementi morfologici e paesaggistici caratteristici: fondovalle – scarpata – piana superiore;

DATO ATTO che dalla “Verifica di compatibilità ambientale”, allegata al progetto, relativamente agli impatti sulle componenti ambientali, si rileva:

- **Inquinamento e disturbo ambientale**

Si è analizzata la sensibilità ambientale della zona ed in particolare la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona, che non presenta:

- importanza dal punto di vista storico, culturale ed archeologico,
- alberature o colture di pregio.

Quindi la cava non potrà avere un impatto negativo dal punto di vista ambientale

- Impatto sul patrimonio naturale e storico

Nell'area in esame non si evidenziano particolarità di pregio naturale e/o storico, ricadendo all'interno di un contesto agricolo fortemente antropizzato. L'area oggetto dell'intervento non ricade in Parchi, Aree Protette, Riserve Naturali, inoltre non è compresa tra i Siti d'Interesse Comunitario, (Direttiva CEE 92/43 recepita con il D.P.R. 357/97).

- Capacità di rigenerazione delle risorse naturali

Il ripristino delle superfici oggetto di coltivazione migliorerà sostanzialmente le condizioni preesistenti l'attività estrattiva, sia sotto il profilo produttivo-agronomico, sia rispetto al reinserimento nel contesto agricolo paesistico circostante;

EVIDENZIATO che nel paragrafo "Conclusioni" della "Verifica di compatibilità ambientale", si sostiene: *"Alla luce delle analisi e verifiche fin ora relazionate, dei ridotti e temporanei effetti sull'ambiente circostante, sulla geologia del sottosuolo, sulla circolazione idrografica ed idrogeologica, sull'antropizzazione della zona, ed infine degli interventi di ripristino del sito in accordo con il contesto agro – panoramico, si ritiene che l'intervento proposto sia meritevole di approvazione"*;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. 3899 del 14/02/2023 nella quale si propone:

"esprimere, relativamente all'apertura di una cava di ghiaia in località Faraone del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che l'effetto dei diversi impatti sulle componenti ambientali analizzate sia limitato alla sola fase di lavorazione mentre dopo il ripristino ambientale l'area tornerà alla sua originaria destinazione agricola con una conformazione che si raccorda con l'intorno.

Anche rispetto alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. si propone di esprimere la conformità dell'attività di cava in quanto essa, interessando una limitata e periferica porzione di area di interesse bio-ecologico, si configura quale "intervento di difesa idrogeologica, limitato alle zone di effettivo rischio" reso ammissibile dalla stessa normativa dello strumento provinciale, in quanto si elimina la pericolosità costituita dalla acclività morfologica della fascia di scarpata, che viene ridotta sia per eliminare il pericolo sulla viabilità privata esistente e sia per consentire anche il recupero a scopo agricolo di un'ampia parte di terreno.

Relativamente alla sistemazione finale dell'area di cava, si prescrive:

- il rispetto assoluto delle caratteristiche di permeabilità del materiale finale utilizzato per il ritombamento garantito da specifiche analisi e prove al fine di ripristinare le condizioni originarie dei luoghi e l'effettiva possibilità di utilizzo del suolo alla funzione agricola;

- nella parte terminale della cava verso il Fiume Salinello, la realizzazione di interventi di riqualificazione per un ulteriore sviluppo della fascia peri-fluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico, così da realizzare una continuità con le limitrofe aree alberate attraverso l'utilizzo prevalente di vegetazione autoctona;

- uno sviluppo dell'attività di cava interamente al di sotto dell'orizzonte visivo da tutti i punti di intervisibilità, non andando ad alterarsi lo skyline esistente."

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;

- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 23 del 28/07/2022 "Area 2 - Adozione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000 e dell'art. 26, comma 2, dello Statuto provinciale";

VISTA la Delibera di Consiglio n. 24 del 28/07/2022 "Area 2 - Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000";

RICHIAMATE:

- la delibera n. 29 dell'11/08/2022 "Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 e rispettivi elenchi annuali 2022. Approvazione";
- la delibera n. 31 dell'11/08/2022 "Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1.1: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 - Approvazione (artt. 170 e 174 TUEL)";

- la delibera n. 33 dell'11/08/2022 "Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse. Approvazione definitiva del bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, art. 1 c. 55 della L. 56/2014";

VISTA la delibera n°14 del 17/01/2023 ad oggetto "ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2023 – PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE 2023-2025 – AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PERFORMANCE – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA OBIETTIVI DI PERFORMANCE E DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE – APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, recante ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali al 31 marzo 2023, a seguito del quale si autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 30.04.2023, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 3899 del 14/02/2023, parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che l'effetto dei diversi impatti sulle componenti ambientali analizzate sia limitato alla sola fase di lavorazione mentre dopo il ripristino ambientale l'area tornerà alla sua originaria destinazione agricola con una conformazione che si raccorda con l'intorno;

ESPRIMERE, rispetto alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P., la conformità dell'attività di cava in quanto essa, interessando una limitata e periferica porzione di area di interesse bio-ecologico, si configura quale "intervento di difesa idrogeologica, limitato alle zone di effettivo rischio" reso ammissibile dalla stessa normativa dello strumento provinciale, in quanto si elimina la pericolosità costituita dalla acclività morfologica della fascia di scarpata, che viene ridotta sia per eliminare il pericolo sulla viabilità privata esistente e sia per consentire anche il recupero a scopo agricolo di un'ampia parte di terreno.

PRESCRIVERE, relativamente alla sistemazione finale dell'area di cava:

- il rispetto assoluto delle caratteristiche di permeabilità del materiale finale utilizzato per il ritombamento garantito da specifiche analisi e prove al fine di ripristinare le condizioni originarie dei luoghi e l'effettiva possibilità di utilizzo del suolo alla funzione agricola;
- nella parte terminale della cava verso il Fiume Salinello, la realizzazione di interventi di riqualificazione per un ulteriore sviluppo della fascia peri-fluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico, così da realizzare una continuità con le limitrofe aree alberate attraverso l'utilizzo prevalente di vegetazione autoctona;
- uno sviluppo dell'attività di cava interamente al di sotto dell'orizzonte visivo da tutti i punti di intervisibilità, non andando ad alterarsi lo skyline esistente.

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 191 DEL 14/02/2023

PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco

Provincia di Teramo - Protocollo n.0004023/2023 del 15-02-2023